

Pensioni d'oro, Come si applica il contributo di solidarietà

- Mercoledì, 08 Maggio 2019 12:37

-

Le istruzioni in una Circolare dell'Inps che rende operativa la misura contenuta nella legge di bilancio per il quinquennio 2019-2023. Il taglio scatta in misura progressiva per i trattamenti diretti di importo complessivo superiore a 100.000 euro lordi.

Via libera dell'Inps all'applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro. L'Istituto ha infatti diffuso con la **Circolare numero 62/2019** le istruzioni per l'applicazione della misura contenuta nella legge di bilancio per il 2019 per il quinquennio 2019-2023.

L'articolo 1, co. 261 della legge 145/2018 ha introdotto per un periodo di **cinque anni** a partire dal 1° gennaio 2019 un **prelievo straordinario articolato su cinque fasce in forma progressiva**, a partire da 100mila euro lordi l'anno, cioè circa 5mila euro netti al mese. Nello specifico il taglio è del 15% sulla parte di assegno superiore a 100mila euro e fino a 130mila, del 25% sulla parte compresa tra 130mila e 200mila, del 30% tra 200mila e 350mila, 35% tra 350 e 500mila euro, del 40% oltre i 500mila euro (in tabella sono esposte le incisioni).

I trattamenti interessati

La riduzione interessa i trattamenti **pensionistici diretti** a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della [Gestione separata](#) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il cui importo sia complessivamente **superiore a 100.000 euro lordi** annui e di cui ci sia almeno una parte liquidata con le regole del [sistema retributivo](#). Sono quindi colpiti gli assegni di natura mista a prescindere dalla presenza o meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, e per l'intera quota, cioè anche la parte contributiva. Sono esclusi gli assegni calcolati **interamente con il sistema contributivo** (cioè i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e, nonostante il documento Inps non lo specifichi, gli assegni liquidati con l'opzione al sistema contributivo (art. 1, co. 23 della [legge 335/1995](#)).

Il Contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro (2019-2023)		
Importo lordo della pensione annua		Misura della Riduzione
Oltre	Sino a	
€ 100.000,00	€ 130.000,00	15%
€ 130.000,01	€ 200.000,00	25%
€ 200.000,01	€ 350.000,00	30%
€ 350.000,01	€ 500.000,00	35%
€ 500.000,01	-	40%
<p>L'importo lordo della pensione a seguito dell'applicazione del contributo di solidarietà non può ridursi al di sotto dei 100mila euro lordi annui. Sono dispensate dall'incisione le pensioni ai superstiti, le pensioni interamente calcolate con il sistema contributivo, le pensioni assegnate alla vittime del dovere o del terrorismo e le pensioni di invalidità.</p>		
PensioniOggi.it		

Ai fini dell'individuazione dell'importo **pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti**, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche predette, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi. Sono esclusi dalla riduzione i trattamenti erogati dalle **forme di previdenza privatizzate**, come in particolare, le [casse professionali](#). A tal fine, nel caso di pensione erogata in regime di cumulo o [totalizzazione](#) ai fini della determinazione dell'importo pensionistico complessivo non rilevano i trattamenti pensionistici liquidati dagli enti di previdenza privatizzati. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro non rilevano, inoltre, le pensioni corrisposte alle [vittime del dovere](#) e del terrorismo, le pensioni erogate ai superstiti, le prestazioni di invalidità.

Applicazione della riduzione

L'Inps spiega che l'importo della riduzione dei trattamenti pensionistici deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell'importo pensionistico complessivo e applicato **solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva**.

Pertanto la quota di pensione calcolata esclusivamente con le regole contributive viene conteggiata ai fini del raggiungimento della soglia su cui applicare la riduzione ma su questo trattamento pensionistico non sarà applicata la riduzione proporzionata in funzione della misura del trattamento complessivo.

Per spiegare il meccanismo il documento Inps mostra il caso di un pensionato titolare di tre pensioni, una a carico della gestione privata di 70.000 euro, l'altra a carico della gestione pubblica di importo pari a 50.000 euro e la terza erogata dalla [gestione separata](#) di importo pari a 20.000 euro. Ai fini della determinazione dell'importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, **pari a € 140.000**. La riduzione complessiva sarebbe di

6.999,98 euro da proporzionare in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e da applicare ai soli trattamenti liquidati con una quota retributiva. Pertanto il trattamento pensionistico a carico della gestione privata sarà ridotto di € 3.499,99 ($70.000 / 140.000 * 6999,98€$) ed il trattamento pensionistico a carico della gestione pubblica di € 2.499,99 ($50.000 / 140.000 * 6.999,98€$). Sul trattamento pensionistico a carico della Gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a € 1.000,00. Per cui concretamente la riduzione applicata sarà di 5.998,98 euro.

Documenti: [Circolare Inps 62/2019](#)